

REGOLAMENTO DI ATENEO SULLE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DA ALTRE UNIVERSITÀ E SUL RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI

Il presente regolamento disciplina le modalità di trasferimento da altra Università italiana e/o straniera al fine del proseguimento degli studi universitari nonché di riconoscimento dei titoli di studio accademici - italiani e stranieri - presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Sono fatti salvi i contenuti degli accordi internazionali e bilaterali in materia.

Riconoscimento percorso formativo e richiesta di trasferimento presso l'UMG

- 1. Lo studente iscritto ad altro Ateneo può ottenere il trasferimento all'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
- 2. Possono presentare domanda di nulla osta gli studenti iscritti in altro ateneo italiano, per lo stesso corso di laurea/laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, al nuovo ordinamento ex D.M. 270/04, che abbiano partecipato alle prove di selezione per l'accesso al corso nell'ambito del contingente dei posti disponibili per gli studenti italiani, comunitari e non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, ai sensi dell'art. 26 della Legge 189/2002, nonché nell'ambito del contingente dei cittadini non comunitari residenti all'estero, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 394/1999.

Possono, inoltre, presentare istanza di iscrizione con riconoscimento della carriera svolta presso un ateneo estero, anche gli studenti iscritti per lo stesso corso di studi presso università straniere, limitatamente alle ipotesi non in contrasto con la normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

Lo studente deve comunque attenersi alle disposizioni di cui ai singoli Regolamenti sia in presenza di prove di valutazione o selettive per l'accesso alle lauree di primo livello e a ciclo unico, sia in presenza di prove di valutazione della preparazione iniziale per l'accesso alle lauree magistrali.

- 3. Le richieste di trasferimento ai Corsi di Studio Magistrali a ciclo unico ad accesso programmato dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro avanzate da studenti iscritti ai medesimi Corsi presso altro Ateneo italiano o estero possono essere considerate, per anni successivi al primo, esclusivamente nei limiti dei posti oggettivi disponibili, nel rispetto imprescindibile della programmazione nazionale vigente per l'anno di riferimento e delle intervenute disponibilità di posti.

 4. Non verranno prese in considerazione le domande di trasferimento avanzate da studenti fuori
- 5. La domanda di trasferimento per gli anni successivi al primo e nel limite dei posti disponibili, redatta utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all. A), deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 16 agosto. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
- 6. Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
- a mano presso gli Uffici di Ateneo della Segreteria Studenti cui il Corso di Laurea si riferisce, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro-Segreterie Studenti - con indicazione del Corso di Laurea cui la domanda si riferisce, Viale Europa 88100 Catanzaro. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale



accettante:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ----. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Domanda di trasferimento al Corso di Laurea in (specificare il Corso di Laurea)".
- 7. Alla domanda, debitamente compilata, dovranno essere allegati:
- a. dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello allegato al presente regolamento (all. B), attestante:
- iscrizione all'anno di Corso di Laurea da ultimo frequentato e qualifica (in corso, ripetente);
- elenco degli esami sostenuti con indicazione dei relativi SSD (Settori Scientifico-Disciplinari), dei CFU(il valore del singolo Credito Formativo Universitario, 25 ore, si riferisce al lavoro globale dello studente sia esso acquisito come studio personale o come attività di didattica frontale, di laboratorio, di tirocinio) delle relative frequenze e delle rispettive votazioni ottenute;
- elenco dei corsi di insegnamento frequentati per i quali non sia ancora stato sostenuto l'esame con indicazione dei relativi SSDe CFU.
- b. piano degli studi complessivo del Corso di Laurea frequentato su carta intestata dell'Università;
- c. programma didattico dettagliato dei corsi di insegnamento frequentati su carta intestata
- 8. Gli studenti iscritti in Università straniere devono allegare alla domanda di trasferimento, in sostituzione dell'autocertificazione prevista per gli studenti iscritti presso Università Italiane, le certificazioni attestanti quanto richiesto alla lettera a), corredate di traduzione in lingua italiana autenticata. I documenti di cui alle lettere b) e c) devono essere prodotti su carta intestata dell'Università straniera, con timbro e firma della stessa, unitamente alla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.

La domanda di trasferimento deve pervenire tempestivamente, ovvero entro e non oltre il termine prescritto sopra riportato e completa, a pena di esclusione, di tutta la documentazione richiesta al presente articolo. Le domande presentate incomplete, prive di marca da bollo, dei dati richiesti o degli allegati sopra riportati, non verranno prese in considerazione. Non verrà data alcuna comunicazione

Qualsiasi modifica o integrazione ai dati dichiarati e alla documentazione presentata potrà essere accolta soltanto se comunicata entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle

- 9. La disponibilità di posti liberi nel contingente di riferimento (Italiano/Comunitario o Extra-Comunitario) sarà verificata annualmente dalla Segreteria Studenti per ogni rispettivo anno di corso e ne verrà data comunicazione sul sito Internet www.unicz.it. Ai posti di cui sopra, una volta detratti i posti eventuali utilizzati per trasferimenti interni di studenti già iscritti presso l'Università degli Studi di Catanzaro, concorrono gli studenti iscritti presso gli Atenei italiani o stranieri.
- 10. Il Senato Accademico può autorizzare, previo parere del Consiglio di Scuola o dei Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole, la richiesta di trasferimento da parte degli studenti provenienti da Università italiane o estere presso l'UMG e il riconoscimento del percorso formativo. I Consigli di Scuola o i Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole dovranno valutare, esame per esame, il programma e i crediti formativi universitari già conseguiti, tramite una Commissione appositamente istituita dalle predette Strutture Didattiche. La Commissione potrà avvalersi, qualora necessario, del parere scritto del Centro di Informazione sulla Mobilità e le equivalenze Accademiche
- 11. La Commissione valuterà le singole domande in riferimento ai seguenti criteri:



- congruità del programma didattico relativo ai corsi di insegnamento con riferimento agli esami sostenuti presso l'università di provenienza;
- numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti;
- numero di esami sostenuti e relative votazioni riportate.

Nello specifico, la predetta Commissione attribuirà un punteggio che terrà conto della votazione riportata in ciascun esame sostenuto e del numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti secondo la seguente formula:

$$\sum_{i=1}^{n} (voto_{i} \times CFU_{i})$$

dove

n: numero totale di esami sostenuti i: il singolo esame sostenuto

Nella valutazione dei programmi, ai fini del riconoscimento, la Commissione potrà richiedere il parere scritto dei docenti dei rispettivi corsi di insegnamento per il relativo Corso di Studio.

La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redigerà un verbale conclusivo riportante la graduatoria finale, indicando per ognuno degli studenti richiedenti il trasferimento, l'anno di corso a cui sia possibile iscrivere lo studente.

- 12. Nel caso in cui lo studente richieda il trasferimento presso un Corso di Laurea dell'UMG ad accesso programmato a livello nazionale e provenga da un Ateneo con sede in un Paese Extra-Comunitario, la preparazione globale del candidato sulle materie dell'anno o degli anni sostenuti nelle Università di provenienza, verrà valutata anche attraverso l'uso di n. 3 quiz a risposta multipla, per ciascun programma di esame preliminarmente riconosciuto, elaborati e valutati dalla Commissione di cui sopra. In caso di riconoscimento parziale, il numero dei quiz (pari a 3) riguarderà solo la parte di ciascun programma d'esame riconosciuto, con il conseguente obbligo del candidato di sostenere la restante parte.
- 13. La soglia minima per il riconoscimento definitivo è il superamento della metà più uno dei quiz totali proposti. In quest'ultimo caso, la graduatoria di merito stilata dalla Commissione terrà conto della valutazione effettuata sul percorso formativo svolto e del risultato dei quiz.
- 14. In ogni caso, l'iscrizione è subordinata all'accertamento nel contingente di riferimento (Italiano/Comunitario o Extra-Comunitario) della disponibilità di posti liberi nell'anno accademico coincidente con l'anno di iscrizione stabilito dalla Commissione.
- 15. In tutte le ipotesi, qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà sulla base delle graduatorie di merito così come formulate.
- 16. Nel caso di parità ha la precedenza il candidato più giovane d'età.
- 17. Gli esiti delle valutazioni delle richieste di trasferimento sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. Tale pubblicazione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale. Non verrà data comunicazione scritta agli interessati. Nel medesimo avviso verranno inoltre indicati anche i termini entro i quali gli aventi diritto dovranno tassativamente provvedere al ritiro del nulla osta di accettazione che deve essere trasmesso all'Università di provenienza per completare il trasferimento.

Gli studenti, la cui domanda è stata accolta, sono tenuti ad iscriversi all'anno di corso stabilito dalla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre.



Dopo avere trasmesso il nulla osta di accettazione all'Università di provenienza, lo Studente dovrà attendere formale comunicazione da parte della Segreteria Studenti UMG che sono attive le procedure online per presentare la domanda di iscrizione e generare il MAV (unica modalità di pagamento consentita). Espletate le procedure di cui sopra, lo Studente, potrà recarsi presso la Segreteria Studenti del corso di studio di destinazione, al fine di perfezionare il trasferimento (presentazione della domanda di iscrizione con relativo MAV pagato, domanda di proseguo Studi e convalida carriera precedente ecc.).

Riconoscimento titolo di studio universitario conseguito in Italia o all'estero

1. I laureati in possesso di titolo di studio conseguito in Italia o all'estero possono chiedere l'ammissione ad un corso di studio dell'Università Magna Grecia con il riconoscimento di attività formative svolte nella carriera precedente e conseguente abbreviazione del corso di studio.

2. Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 aprile di ogni anno, oppure dal 1 maggio al 31 maggio di

ogni anno con l'applicazione della prevista sanzione amministrativa.

3. I cittadini italiani, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extra-comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.26 della legge 30 Luglio 2002, n.ro 189 che hanno conseguito il titolo all'estero, possono presentare la domanda personalmente allo sportello delle Segreterie dell'Università, purché i titoli siano già provvisti degli atti di competenza della Rappresentanza

4. I cittadini extra-comunitari residenti all'estero che hanno conseguito il titolo all'estero sono tenuti ad inviare la domanda, corredata di tutta la documentazione prevista, tramite la Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana nel loro paese o nel paese straniero di ultima residenza.

5. La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento del titolo estero si può concludere

con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale.

In caso di riconoscimento totale (equipollenza), al/alla richiedente sarà rilasciato un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero.

In caso di riconoscimento parziale, al/alla richiedente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di laurea, considerato equivalente a quello seguito

In caso di riconoscimento parziale, per i corsi di laurea a numero programmato l'iscrizione potrà avvenire solo in seguito a:

- superamento delle prove previste dai bandi di ammissione ai corsi di studio interessati, salvo specifiche deroghe previste dai corsi di studio, variabili di anno in anno
- disponibilità di posti residui rispetto all'anno di ammissione.

La procedura di riconoscimento deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni.

- 6. I laureati che chiedono l'ammissione ad un corso di studio ad accesso programmato devono superare le relative prove di ammissione, salvo che i singoli bandi non contengano disposizioni diverse.
- 7. Sul riconoscimento delle attività formative svolte nella carriera precedente e conseguite in Italia deliberano i Consigli di Scuole o i Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole. L'abbreviazione può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi (CFU) riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti conseguiti nella carriera precedente



non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università Magna Grecia rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

- 8. Nell'ipotesi di titoli conseguiti all'estero, l'equipollenza totale o parziale o l'assenza di equipollenza è deliberata dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Scuola o dei Consigli di Dipartimento non coordinati da Scuole che valutano il percorso formativo del richiedente, tramite una Commissione appositamente istituita dalle predette Strutture Didattiche. La Commissione potrà avvalersi, qualora necessario, del parere scritto del Centro di Informazione sulla Mobilità e le equivalenze Accademiche (CIMEA). In caso di equipollenza parziale, il parere del Consiglio di Scuola deve indicare il numero dei crediti riconosciuti, l'anno in cui il candidato può iscriversi, il rimanente percorso formativo e l'obbligo di sostenere l'esame generale di laurea. Verranno fatte salve le previsioni degli accordi internazionali e bilaterali in materia. Ai fini del riconoscimento della equipollenza saranno valutati, esame per esame il programma e i crediti formativi universitari già conseguiti. Al termine della valutazione, la Commissione di cui sopra provvederà a stilare una graduatoria di merito.
- 9. Nel caso in cui il laureato richieda l'equipollenza del titolo di studio accademico estero con un titolo di studio rilasciato da un Corso di Laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell'UMG e il titolo sia stato rilasciato da un Ateneo con sede in un Paese Extra-Comunitario, la preparazione globale del candidato sulle materie dell'anno o degli anni sostenuti nelle Università di provenienza verrà valutata anche mediante l'uso di n. 3 quiz a risposta multipla, per ciascun programma di esame preliminarmente riconosciuto, elaborati e valutati dalla Commissione di cui sopra. In caso di equipollenza parziale, il numero dei quiz (pari a 3) riguarderà solo la parte di ciascun programma d'esame riconosciuto, con il conseguente obbligo del candidato di sostenere la restante parte. La soglia minima per il riconoscimento definitivo dell'equipollenza è il superamento della metà più uno dei quiz totali proposti. In quest'ultimo caso, la graduatoria di merito stilata dalla Commissione terrà conto della valutazione effettuata sul percorso formativo svolto e del risultato dei quiz.

In ogni caso, l'iscrizione è subordinata all'accertamento nel contingente di riferimento (Comunitario o Extra-Comunitario) della disponibilità di posti liberi nell' anno accademico coincidente con l'anno di iscrizione stabilito dalla Commissione.

Qualora il numero dei candidati superi il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà sulla base delle graduatorie di merito così come formulate.

Nel caso di parità ha la precedenza il candidato più giovane d'età.